## La stabile svizzera non fa società esterovestita

## Contenzioso tributario

Il test della Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia

ico Holzmille La stabile organizzazione è una sede secondaria estera di società residente; mentre la società esterovestita è una società "autono-ma", formalmente residente al-l'estero ma da considerarsi italia-na ai fini fiscali. Se la distinzione restero ma da considerarsi italia-na ai fini fiscali. Se la distinzione concettuale è chiara, nella pratica è più fluida. La presunzione di re-sidenza in Italia di entrambe le fattispecie pone infatti le basi su rattispecie pone infatti le basi su analoghi concetti, espressi dal-l'articolo73 del Tuir (innovato con il Digs internazionalizzazione) con un occhio di riguardo anche alle disposizioni Ocse. Sul fronte giurisprudenziale, una linea consolidata definiscela

una linea consolidata definisce la demarcazione tra le due fattispe-cie nell'esistenza o meno di un'ef-fettiva attività, alla mancanza della quale viene attribuita natura abusiva e conseguentemente natura di esterovestizione. Vi sono delle (rare) eccezioni: le ordinanze di Cassazione 11709 e 11710 del 2022 hanno identificato un caso di di esterovestizione in assenza di fe-nomeni abusivi. Sul punto è tornatala Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza Lombardia con la sentenza 2819/23 avente ad oggetto il caso di una società maltese, specializ-zata nella commercializzazione di prodotti energetici, con stabile or-ganizzazione in Svizzera e rap-presentanza fiscale ai fini Iva in presentanza fiscale ai fini Iva in Italia, alla quale l'Agenziaha attribuito presuntivamente la natura di società esterovestita.

La posizione delle Entrate si è basata sull'inesistenza diun'attività reale in Svizzera (luogo in cui avrebbe dovuto avere sede la stabile della società maltese). Tale assunto, supportato dal fatto che il socio-amministratore della socio-

le della società maltese). Tale assunto, supportato dal fatto che il socio-amministratore della società maltese è risultato essere residente in Italia, ha portato l'Ufficio ad attribuire residenza fiscale della società maltese in Italia.

La società maltese, costituita-si ingiudizio unitamente all'amministratore italiano, ha portato all'attenzione del giudici varie prove atte a dimostrate l'effettivo insediamento della società in Svizzera, «come luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività sociale» (Cassazione 15424/21).

Le prove a supporto dell'esistenza della stabile in Svizzera sono state le seguenti un contratto di

no statele seguenti: un contratto di locazione in una città Svizzera; loc presenza di personale; buste paga dalle quali si evince la corresponsione di salari per quattro dipen-denti della succursale elvetica; estratti conto su istituti di credito Svizzeri, con accrediti degli impor-ti pagati dai clienti; corrisponden-za tra una società svizzera incaricata della tenuta della contabilità e i dipendenti della branch svizzera; corrispondenza commerciale in-tercorsa tra i clienti della società ed tercorsatra i clienti della società ed i dipendenti che vi operavano; pro-ve dell'esistenza, in loco, di un di-rettore con poteri di firma (sareb-bero, dalla lettura della sentenza, limitati all'ordinaria amministra-zione). Sulla base di tali prove, la Cgt Lombardia arriva alla conclu-sione secondo cui sussiste una ef-fettiva e concreta struttura in Sviz-zera, senza potersi giustificare zera, senza potersi giustificare quindi alcuna attrazione di resi-denza fiscale in Italia in qualità di società esterovestita, e ciò ancor-ché l'amministratore-socio sia ri-sultato residente nel nostro Paese.